

Roma, 19 agosto 2008



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

All' ASSAEREO - Associazione Nazionale Vettori e
Operatori del Trasporto Aereo
Via della Corona Boreale, 86
00054 Fiumicino - Roma

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/I/0011429

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – congedi per malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

L'Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito all'esatta individuazione del periodo rientrante nell'ambito dell' *"età compresa fra i tre e gli otto anni"* del bambino, ai fini della fruizione del congedo riconosciuto, alternativamente, a ciascun genitore per malattia del figlio, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 47, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2001, disciplina due distinte ipotesi di astensione del genitore dal lavoro: il congedo per malattia *"di ciascun figlio di età non superiore a tre anni"*, la cui fruizione – come appare evidente dallo stesso testo normativo – è estesa fino al compimento del terzo anno di età del bambino, senza alcun limite di giorni ed il congedo per malattia del figlio *"di età compresa fra i tre e gli otto anni"*, attribuito entro il limite individuale di cinque giorni lavorativi di assenza all'anno.

Quest'ultimo diritto di astensione dal lavoro è riconosciuto in favore di ciascun genitore per ogni figlio di età superiore ai tre anni e decorre, pertanto, dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni, compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età.

Tale interpretazione appare confermata dal successivo art. 49 del D.Lgs. n. 151/2001 che, in merito al trattamento previdenziale relativo ai periodi di congedo per malattia del figlio, prevede la contribuzione figurativa *"fino al compimento del terzo anno di vita del bambino"* (art. 49, comma 1) nonché, *"successivamente al terzo anno di vita"* e *"fino al compimento dell'ottavo anno"* (art. 49,

comma 2), estende l'applicazione delle modalità di calcolo della copertura contributiva previste dall'art. 35, comma 2.

Significativo è inoltre il rinvio, operato dal citato art. 49, comma 2, alla disciplina di cui all'art. 35, comma 2, che fa riferimento al trattamento previdenziale dei periodi di congedo parentale, riconosciuti a ciascun genitore ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, per ogni bambino *“nei suoi primi otto anni di vita”*.

Non è, infine, irrilevante richiamare la circ. INPS n. 109/2000 che, in merito ai limiti temporali per la fruizione dell'astensione facoltativa da parte dei genitori, ne prevede espressamente l'estensione *“fino al giorno, compreso, dell'ottavo compleanno”*.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)